

DELIBERAZIONE N° 953

SEDUTA DEL 9 AGO. 2016

**AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
ECONOMIA MONTANA**
DIPARTIMENTO

OGGETTO L.R. n°2/1995 (e s.m.i.) - Approvazione Direttive Regionali per la gestione e l'esercizio venatorio del cinghiale (Sus scrofa) -.

ASSESSORE DIPARTIMENTO

Relatore **POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**

La Giunta, riunitasi il giorno **9 AGO. 2016** alle ore **10,00** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Nicola BENEDETTO Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Francesco PIETRANTUONO Componente	X	

Segretario: avv. Donato **DEL CORSO**

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **6** pagine compreso il frontespizio
e di N° **1** allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

☐ Prenotazione di Impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

☐ Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione ☒ integrale ☐ integrale senza allegati ☐ per oggetto ☐ per oggetto e dispositivo
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** il D. Lgs. n.165 del 30/03/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 2/03/1996 e s.m.i., “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998, “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;
- VISTA** la L.R. n. 34 del 6/09/2001, “Nuovo Ordinamento Contabile della Regione Basilicata”;
- VISTA** la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008, “l’Iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta regionale – avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti”;
- VISTA** la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014, “Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativa alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”;
- VISTA** la D.G.R. 19 febbraio 2014 n. 232 del 19/02/2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;
- VISTA** la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta”;
- VISTA** la D.G.R. n. 695 del 10/06.2014 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato: Conferimento incarico di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area Istituzionale della “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14”;
- VISTA** la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale. Affidamento incarichi dirigenziali”;
- VISTA** la D.G.R. n. 771 del 09/06/2015 avente ad oggetto “DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica”;
- VISTA** il D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”;
- VISTA** la L.R. 09 febbraio 2016, n.3 “Legge di stabilità regionale 2016”;
- VISTA** la L.R. 09 febbraio 2016, n.4 “Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”;
- VISTA** la D.G.R. n.111 del 10.02.2016 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e Bilancio Pluriennale 2016-2018”;
- VISTA** la L.R. n. 49 del 06/11/2015 avente ad oggetto “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.” ed in particolare

Part. 3 che prevede tra l'altro, il trasferimento delle funzioni in materia di politiche ittico-venatorie esercitate dalle Province alla Regione Basilicata;

VISTA la D.G.R. n. 280 del 29/03/2016 con la quale, tra l'altro, è stato disposto il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i;

VISTA la Legge n.157 del 11 febbraio 1992 concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n.2 del 9 gennaio 1995 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la D.G.R. n. 195 del 21/02/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento di cui al comma 4 dell'art. 25 della L.R. n°9 febbraio 1995, n.2;

VISTA la D.C.R. n. 506 del 17/02/2009 di modifica del citato Regolamento;

VISTA la D.G.R. n. 339 del 11/03/2008 di modifica del Regolamento di cui al comma 5, dell'art. 23 della L.R. n.2/95";

VISTA la Legge Regionale n.42 del 30 dicembre 2009 art. 79;

VISTA la Legge n. 136/2010 l'art. 3 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATO Part. 5 del citato Regolamento che prevede che i Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia hanno il compito di dotarsi di apposito regolamento per la caccia al cinghiale;

RICHIAMATA la D.G.R. n°656 del 06/05/2008 con la quale sono stati approvati gli Indirizzi generali per la pratica dell'esercizio venatorio alla specie cinghiale;

PRESO ATTO che nel corso degli anni non vi è stata un'uniforme applicazione sul territorio degli indirizzi regionali, di cui alla DGR n°656/2008, per cui si è creata una differenziazione attuativa tra i diversi Ambiti territoriali di Caccia;

RAVVISATA la necessità di una modifica organica degli Indirizzi generali per la pratica dell'esercizio venatorio alla specie cinghiale anche alla luce del riordino delle funzioni delle Province di cui alla richiamata normativa;

DATO ATTO che nel corso degli incontri sul calendario venatorio 2016/2017, convocati, presso il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste, è si è stabilito di demandare l'Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale del citato Dipartimento ad emanare le Direttive Regionali per la gestione e l'esercizio venatorio del cinghiale (*Sus Scrofa*) a cui i Comitati Direttivi degli AA.IT.CC. devono attenersi per disciplinare la gestione faunistico-venatoria della specie;

PRESO ATTO che la proposta delle Direttive Regionali è stata concordata e condivisa con le Associazioni Venatorie nei vari incontri, presso il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;

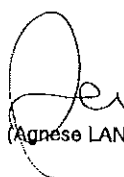
DATO ATTO che le Direttive Regionali devono essere recepite con proprio provvedimento dal Comitato Direttivo di ciascun Ambito Territoriale di Caccia;

Su proposta dell'Assessore al ramo

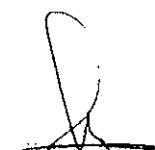
DELIBERA

1. **Di abrogare** la DGR n°656 del 6 maggio 2008 e ss.mm.ii.
2. **Di modificare** al comma 1 dell'art. 5 della DGR n°195/2007 le parole "Il comitato, inoltre, ha il compito di dotarsi di apposito regolamento per la caccia al cinghiale. Tale regolamento dovrà prevedere che detto tipo di caccia debba svolgersi a squadre di minimo 7 e massimo 15 cacciatori e indicare specificatamente i territori di caccia. In caso pervengano più domande per la stessa zona il Comitato provvederà con sorteggio ad assegnare le zone, a rotazione alternativa alle varie squadre. I Comitati Direttivi degli A.T.C. si impegnano ad adottare un regolamento Unico per la caccia al Cinghiale" sono sostituite "Il Comitato Direttivo di ciascun Ambito Territoriale di Caccia ha il compito di recepire, con proprio provvedimento, le Direttive Regionali".
3. **Di approvare** le Direttive Regionali per la gestione e l'esercizio venatorio del cinghiale (*Sus Scrofa*) che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A)
4. **Di stabilire** che in fase di prima attuazione è consentita eccezionalmente, solo per la stagione venatoria 2016/2017, l'iscrizione delle squadre entro e non oltre il 15 settembre 2016.
5. **Di stabilire** che sono fatte salve le domande presentate con la normativa precedente.
6. **Di stabilire** che una quota derivante dagli introiti "Prelievo venatorio al cinghiale" sarà destinata per incentivare gli abbattimenti della specie, i cui criteri saranno definiti con successivo provvedimento.
7. **Di richiamare** le competenze delle Province di Potenza e Matera, per quanto territorialmente di competenza, in merito all'attività di controllo e vigilanza in materia venatoria.
8. **Di notificare** la presente deliberazione ai Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia per l'immediato recepimento con proprio provvedimento e l'immediata applicazione di quanto previsto.
9. **Di dare mandato** al Dirigente dell'Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali a porre in essere gli adempimenti necessari ai fini dell'attuazione del presente provvedimento e di notificarlo alle Province.

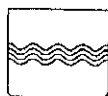
IL RESPONSABILE P.O.


(Agnese LANZIERI)

IL DIRIGENTE


(Giuseppe ELIGIATO)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia atto	Altro
Pubblicazione allegati	Si ☒ No ☐
Note	Fare clic qui per immettere testo.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DIRETTIVE REGIONALI PER LA GESTIONE E L'ESERCIZIO VENATORIO DEL
CINGHIALE (*Sus scrofa*)

Articolo 1

Finalità

La presente direttiva disciplina la gestione faunistico-venatoria del cinghiale negli Ambiti Territoriali di Caccia (A.A.T.T.C.C.) della Regione Basilicata, allo scopo di ottenere una presenza della specie compatibile con le esigenze di tutela della stessa e delle altre specie selvatiche, di garantire la salvaguardia delle colture agricole e non, nonché un rapporto adeguato cinghiali territori.

Articolo 2

Territorio

1. La Regione di concerto con l'A.T.C., territorialmente competente, suddivide il territorio agro-silvo-pastorale per la specie cinghiale in distretti di gestione nel quale attuare la gestione faunistico-venatoria.
2. Nei territori appositamente individuati è vietato esercitare la caccia alla specie cinghiale in forma diversa da quella in battuta.
3. Durante la caccia al cinghiale in battuta è vietato abbattere qualunque altra specie fatta eccezione per la volpe (*Vulpes vulpes*) senza l'uso di munizioni a piombo spezzato.

Articolo 3

Distretti di Gestione

1. La Regione di concerto con i Comuni di gestione degli A.A.T.T.C.C. suddividono il territorio in Distretti di Gestione e Zone di Battute, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Regionale, tenendo presente degli spostamenti della specie sul territorio, della tradizione venatoria delle singole zone e di quanto finora sperimentato.
2. Per distretto di gestione s'intende un'area omogenea, delimitata da confini naturali o amministrativi, la cui dimensione non supera i 10.000 ettari.
3. Il distretto di gestione deve essere compreso entro i confini dei vari A.A.T.T.C.C.
4. I distretti di gestione devono essere individuati cartograficamente, da parte di ogni A.T.C., e trasmessi al competente ufficio regionale.
5. L'ATC provvede a costituire ed insediare una Commissione di Distretto formata da tutti i capisquadra o dai loro vice se delegati appartenenti allo stesso.
6. La commissione di distretto, di concerto con l'A.T.C., definisce ed attua il piano di gestione del distretto ed in particolare:

- a) definisce le azioni utili al controllo della presenza e della localizzazione della specie;
- b) provvede ad un'adeguata gestione delle zone di battuta atta a garantire la sicurezza e l'incolumità dei componenti;
- c) propone la perimetrazione delle zone di battuta;
- d) propone il piano di assestamento e di prelievo, su dati forniti dall'Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche, comprese le eventuali azioni volte al riequilibrio della densità della specie sul territorio;
- e) individua le azioni tese al contenimento dei danni in agricoltura.

Articolo 4

Zone di battuta

1. La Regione di concerto con l'A.T.C., territorialmente competente, suddivide i distretti di gestione in zone di battuta, che sono porzioni di territorio comprese tra 300 e 500 ettari aventi confini ben individuabili e dimensioni tali da garantire l'effettivo svolgimento di una battuta di caccia. In casi eccezionali è riconducibile alla perimetrazione delle aree una tolleranza massima del 10%.
2. Le zone di battuta sono individuate sulla base dei seguenti parametri:
 - a) area vocata;
 - b) presenza accertata dei cinghiali nell'ultimo quinquennio anche mediante l'utilizzo dei dati relativi ai danni rilevati;
 - c) abbattimenti registrati nell'ultimo quinquennio.
3. L'A.T.C. dovrà assicurare l'equilibrio per singolo comune, del rapporto squadre/zone di battuta, ovvero il numero delle squadre non potrà eccedere quello delle zone di battuta per ogni singolo territorio comunale, e conseguentemente per ogni singolo distretto. Inoltre, si dovrà garantire, l'attività venatoria per le squadre residenti nei comuni ricadenti in aree protette, con la creazione di nuove zone, oltre quelle già previste per il rispetto dell'equilibrio di cui sopra nel distretto di appartenenza.
4. Qualora il numero delle richieste superi quello delle zone di battuta le stesse devono essere ridefinite, ove possibile, allo scopo di assicurare il rapporto squadre/zone di battuta.
5. Le zone di battuta devono essere individuate cartograficamente, da parte di ogni A.T.C., e trasmettente al competente ufficio regionale **entro il 15 settembre**.
6. Le zone di battuta potranno essere modificate purché siano state accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive o negative della popolazione faunistica effettuate dagli A.A.TT.CC. o dalla Regione.

Articolo 5

Metodi di prelievo venatorio e periodi di caccia

1. La caccia al cinghiale è consentita su tutto il territorio regionale individuato, secondo quanto espressamente previsto dal Calendario Venatorio Regionale, esclusivamente nella forma della battuta e con l'ausilio dei cani (braccata) ed effettuata da squadre regolarmente autorizzate ed assegnate al distretto di gestione.
2. E' consentita la caccia al cinghiale, nei periodi stabiliti dal calendario venatorio regionale, alle squadre formate da minimo 10 e massimo 20 cacciatori.
3. In caso di assenza di alcuni componenti, la battuta è comunque consentita con la presenza di almeno 7 cacciatori.

4. E' facoltà dell'A.T.C. consentire, durante la battuta l'associazione di non più di due squadre in una stessa zona di territorio purchè il numero dei partecipanti alla battuta non superi le 20 unità.
5. In questo caso le squadre così associate, potranno effettuare la battuta solo in una delle due zone eventualmente assegnate per l'intera giornata di caccia.
6. I cacciatori iscritti alle squadre per la caccia al cinghiale devono assicurare la partecipazione alla battuta di caccia per almeno i due terzi del periodo consentito alla specie, pena l'esclusione dalla squadra stessa, e per il solo periodo non potranno praticare altro tipo di caccia.
7. E' altresì concessa la caccia alle altre specie di selvaggina consentite nel restante periodo (un terzo del periodo di caccia al cinghiale).
8. Nelle giornate di fermo della squadra dovuto ad una eventuale turnazione o per terreno coperto di neve, i singoli componenti potranno esercitare la caccia ad altre specie consentite.
9. Alle squadre è consentito, eccezionalmente e per non più di due volte nell'arco della stagione venatoria rinunciare volontariamente alla battuta di caccia (previa comunicazione all'A.T.C. di appartenenza con almeno cinque giorni di preavviso, al fine di poter eventualmente riassegnare la zona). In tal caso ai componenti la squadra è data facoltà di esercitare la caccia ad altre specie.

Articolo 6

Iscrizione delle squadre al registro degli A.T.C.

1. Presso ciascun A.T.C. è istituito il registro dei cacciatori praticanti la caccia al cinghiale nonché quello delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale in battuta.
2. I registri di cui al comma 1 devono essere trasmessi alla Regione **entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno.**
3. La Regione, anche tramite gli AA.TT.CC., provvederà a realizzare corsi di formazione specifici, in collaborazione con le Associazioni Venatorie, prioritariamente per i cacciatori neo abilitati che intendono praticare la caccia al cinghiale nonché per tutti i capisquadra.
4. Tale formazione dovrà poi coinvolgere anche tutti i componenti delle squadre.
5. L'iscrizione delle squadre deve essere richiesta dal caposquadra designato, al Comitato Direttivo dell'A.T.C. competente per territorio, entro il **30 luglio** di ogni anno, indicando la denominazione assunta, il distintivo eventualmente adottato dalla squadra stessa e il vice caposquadra.
6. Il numero di iscritti alla squadra dovrà essere compreso tra 10 e 20 componenti.
7. L'elenco dei componenti dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:
 - a) copia porto d'armi (in corso di validità);
 - b) copia tesserino regionale;
 - c) copia della ricevuta della tassa di concessione governativa;
 - d) copia della ricevuta della tassa di concessione regionale;
 - e) copia del versamento della quota di ammissione all'A.T.C.;
 - f) copia della polizza assicurativa.
 - g) copia del versamento di € 10,00 con causale: *"Prelievo venatorio al cinghiale - squadra n. _____ A.T.C. n. _____" effettuato su c/c postale n.218859 intestato a: Regione Basilicata - Servizio Tesoreria - 85100 Potenza.*
8. L'A.T.C., all'atto della consegna dei tesserini per i residenti dovrà obbligatoriamente apporre sugli stessi, ai cacciatori che hanno prodotto istanza di iscrizione alle squadre per la caccia al cinghiale, la seguente dicitura: *"Iscritto in squadra per la caccia al cinghiale".*

Articolo 7

Strutturazione della squadra

1. Le squadre devono essere costituite da cacciatori residenti e domiciliati nel distretto di appartenenza; ogni squadra può iscrivere tre cacciatori residenti in altri distretti dell'A.T.C. di appartenenza, nel rispetto dell'art. 5 comma 2 della presente Direttiva.
2. Ogni squadra ha facoltà di ospitare, per ogni giornata di caccia, un massimo di tre cacciatori definiti ospiti residenti in Basilicata.
3. Gli ospiti non hanno l'obbligo di versare quote integrative e non possono essere ospitati per più di dieci volte nella stessa annata venatoria.
4. I cacciatori residenti nei Comuni ricadenti totalmente nei parchi nazionali o regionali devono fare domanda nelle zone limitrofe al proprio comune.
5. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.
6. La squadra designa il proprio caposquadra e il vice a cui è affidato il compito di rappresentanza della squadra in tutte le sue attività.
7. Il caposquadra e il vice caposquadra devono possedere almeno cinque anni di iscrizione in squadre di caccia al cinghiale.
8. E' consentita la costituzione di nuove squadre fermo restando i requisiti di cui alla presente direttiva.
9. E' consentita la costituzione di nuove squadre i cui caposquadra e vice caposquadra posseggono almeno cinque anni di iscrizione in squadre di caccia al cinghiale.
10. Ogni caposquadra dovrà scegliere 3 zone se il distretto di appartenenza comprende fino a 12 zone, 4 zone, per i distretti con un numero di zone compreso tra 13 e 20 e 5 zone, per i distretti con un numero di zone superiore a 20, con l'obbligo che almeno due zone scelte ricadano nel comune di residenza della squadra.
11. Per le squadre residenti nei Comuni con una sola zona, la stessa dovrà essere, obbligatoriamente indicata tra le opzioni.
12. La residenza della squadra viene determinata dalla residenza nello stesso Comune della maggior parte dei componenti la squadra o di almeno un terzo dei componenti (approssimato per eccesso) ed il caposquadra.
13. Gli A.A.T.T.C.C. assegneranno a rotazione le zone richieste, garantendo alle squadre, per quanto possibile, lo stesso numero di giornate di caccia in una stessa zona.
14. In caso pervengano più domande per la stessa zona, il Comitato di Gestione di concerto con la Commissione di Distretto, provvederà con sorteggio ad assegnare le stesse, a rotazione alle varie squadre.
15. Per l'assegnazione delle zone non richieste, il Comitato di Gestione procederà di concerto con la Commissione di Distretto, il cui parere è vincolante, alla individuazione del criterio da adottare.
16. E' facoltà dell'A.T.C. dare possibilità, nell'ambito del proprio territorio, ad una squadra di poter effettuare, lo scambio delle zone o del distretto per la sola giornata di caccia individuata.

Articolo 8

Compiti del caposquadra

1. Il caposquadra organizza e dirige la battuta e risponde della corretta esecuzione della stessa, ha inoltre il compito, di comunicare al Comitato Direttivo dell'A.T.C., entro il termine di trenta giorni successivi alla chiusura della caccia alla specie, il numero di capi, il sesso e la zona di abbattimento.

2. Almeno un'ora prima dell'inizio della battuta, devono essere apposti i cartelli di avviso (**Battuta al cinghiale**) ben visibili lungo le vie di accesso alle zone del distretto interessato indicanti anche la denominazione della squadra, gli stessi devono essere rimossi al termine della battuta.
3. Il caposquadra o il vice caposquadra deve apporre tra l'arto posteriore ed il tendine d'Achille della spoglia dell'animale abbattuto il contrassegno (o fascetta) inamovibile fornito dall'ATC.
4. Ciascun partecipante alla battuta deve indossare idoneo abbigliamento ad alta visibilità, oltre all'eventuale distintivo della squadra, tale da permettere l'immediata individuazione del cacciatore nella propria postazione di caccia.
5. Al fine di garantire sicurezza e tempestività di comunicazione è consentito durante la caccia al cinghiale l'utilizzo di telefoni cellulari nonché di idonee apparecchiature radio, limitatamente a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

Articolo 9

Mezzi di caccia consentiti

1. La caccia al cinghiale è consentita con i mezzi previsti dall'art. 13 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e ss.mm.ii.
2. Non sarà possibile praticare l'attività venatoria al cinghiale in maniera non conforme alla presente Direttiva con esplicita responsabilità da parte del Comitato di Gestione dell'A.T.C. di eventuali autorizzazioni concesse in difformità.

Articolo 10

Penalizzazioni

1. Comportano la sospensione della squadra dalle attività di prelievo per tre giornate di caccia le seguenti infrazioni:
 - a) svolgimento della caccia al di fuori della zona assegnata;
 - b) svolgimento della battuta al di fuori dell'orario consentito dal calendario venatorio;
 - c) partecipazione alla battuta di cacciatori non autorizzati;
 - d) abbattimento del cinghiale con munizioni non consentite;
 - e) abbattimento di un numero superiore di capi previsti dal calendario venatorio regionale;
 - f) mancata o errata compilazione del registro della squadra;
 - g) mancata comunicazione all'A.T.C. dei capi abbattuti;
 - h) abbattimento, durante la caccia al cinghiale di specie diverse dal cinghiale e dalla volpe.
2. Nel caso di recidività, la sospensione riguarderà da un minimo di 10 giornate di caccia a tutta la stagione venatoria.
3. Nel caso in cui un componente di una squadra eserciti la caccia a specie diverse in giornate consentite per la caccia al cinghiale, lo stesso viene dichiarato decaduto dalla squadra da parte del Comitato di Gestione.
4. Se per effetto della decadenza la squadra non dovesse più raggiungere il numero minimo di dieci componenti il Comitato di Gestione provvederà al ritiro immediato dell'autorizzazione alla squadra.

Articolo 11

Divieti

1. Fermo restando i divieti di cui alla L. 157/92 e ss.mm.ii., alla L. R. 2/95 e ss.mm.ii. e al calendario venatorio è altresì vietato :

- a) abbandonare la propria "posta" durante lo svolgimento della battuta e comunque non prima che sia stato dato il segnale di sospensione della battuta;
 - b) iniziare la battuta di caccia prima che tutti i cacciatori abbiano preso posizione nelle poste assegnate;
 - c) ai conduttori dei cani sparare al cinghiale salvo nei casi di pericolo per la propria incolumità o per quella dei cani;
 - d) procedere al recupero del cinghiale abbattuto con fucile carico;
 - e) lasciare la posta, a fine battuta, per raggiungere altre postazioni di caccia, senza aver provveduto a scaricare il fucile;
 - f) avere la postazione di caccia nascosta alla vista dei cacciatori più vicini e sparare qualora non si dovesse avere preciso riferimento degli stessi;
 - g) detenere ed usare sul posto di caccia cartucce a munizione spezzata per tutto il periodo della durata in cui si è iscritti nel Registro di caccia al cinghiale;
 - h) abbattere per tutto il periodo della battuta un capo diverso dal cinghiale ad eccezione della volpe;
 - i) esercitare la caccia senza il caposquadra o un suo sostituto, senza il numero minimo di dieci cacciatori; esercitare la caccia in una zona diversa da quella assegnata, salvo invito specifico di un'altra squadra autorizzata dall'A.T.C., e previa rinuncia della squadra invitata ad esercitare la caccia per quella giornata nella propria zona di competenza.
 - j) inseguire o abbattere il cinghiale nella zona di un'altra squadra ove presente, anche se scovato e ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani. Il capo ferito deve essere recuperato dal capo squadra coadiuvato da due tre cacciatori previo accordo con la squadra operante nella zona se presente. Qualora il capo trovi rifugio all'interno di aree protette il relativo recupero deve avvenire in presenza di personale di vigilanza;
 - k) il cacciatore che è stato iscritto come partecipante alla squadra di cacciata non può esercitare nessun tipo di caccia finchè iscritto nel registro di caccia.
2. L'ATC potrà in ogni momento disporre la revoca dell'autorizzazione ai singoli cacciatori o all'intera squadra ove venissero accertate violazioni alle presenti disposizioni .

Articolo 12

Controllo sanitario

1. Per gli aspetti sanitari il capo abbattuto è sottoposto alla normativa prevista dalla D.G.R. n. 305/2013.

Articolo 13

Vigilanza

1. Gli addetti alla vigilanza sono individuati dalla L. 157/92 e ss.mm.ii. e dalla L. R. 2/95 e ss.mm.ii.

Articolo 14

Norme finali e abrogazioni

1. Per quanto non previsto espressamente dalla presente direttiva si rimanda alle norme vigenti in materia.

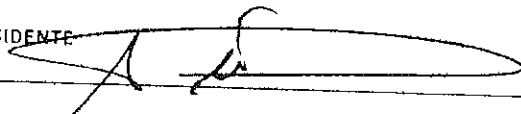
2. I danni arrecati alle persone, alle cose, alle colture e agli allevamenti durante la battuta, sono a carico dei partecipanti alla battuta, singolarmente o solidalmente anche indipendentemente dalle coperture assicurative.
3. E' abrogata la DGR n°656 del 6 maggio 2008 e ss.mm.ii.
4. Al comma 1 dell'art. 5 della DGR n°195/2007 le parole "Il comitato, inoltre, ha il compito di dotarsi di apposito regolamento per la caccia al cinghiale. Tale regolamento dovrà prevedere che detto tipo di caccia debba svolgersi a squadre di minimo 7 e massimo 15 cacciatori e indicare specificatamente i territori di caccia. In caso pervengano più domande per la stessa zona il Comitato provvederà con sorteggio ad assegnare le zone, a rotazione alternativa alle varie squadre. I Comitati Direttivi degli A.T.C. si impegnano ad adottare un regolamento Unico per la caccia al Cinghiale" sono sostituite "Il Comitato Direttivo di ciascun Ambito Territoriale di Caccia ha il compito di recepire, con proprio provvedimento, le Direttive Regionali".

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____
al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio regionale ☐

11.08.2016

L'IMPIEGATO ADDETTO

